

LEGGE REGIONALE n. 12 del 08 maggio 2009

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.

Art. 37

Scarichi nella rete irrigua e di bonifica

1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.

N.B. I commi 2 – 3 – 3 bis – 3 ter sono stati abrogati con l'art. 105 della Legge regionale n. 30 del 30/12/2016

2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque.

3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.

3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3.

3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3.

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all'articolo 38.

5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l'inadempienza.

6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell'autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l'ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.

7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia

idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.

8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell'autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio.

Art. 38

Piano di riparto dei contributi consortili

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 35, che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio di bonifica, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e per il funzionamento del consorzio, detratte le somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.

2. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il piano annuale di riparto delle spese tra i proprietari contribuenti ai sensi degli articoli 10 e 11 del regio decreto n. 215 del 1933 e sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'articolo 35.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per la predisposizione del piano annuale di riparto di cui al comma 2 e approva le relative deliberazioni consortili, contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

4. Il consorzio di bonifica ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.

5. I consorzi di bonifica nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, devono individuare la tipologia del beneficio di cui all'articolo 36 e il bene a cui il contributo si riferisce.

6. I consorzi di bonifica possono sottoscrivere apposite convenzioni con l'agenzia del territorio per l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastali, ai fini dell'aggiornamento dei catasti consortili e della formazione dei ruoli e degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8.

7. I consorzi di bonifica e i comuni possono operare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, per il reciproco avvalimento delle rispettive banche dati in materia di beni immobiliari e per l'esercizio congiunto del servizio di riscossione bonaria dell'imposta comunale sugli immobili e dei contributi consortili.

LEGGE REGIONALE n. 13 del 06 aprile 2012

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012.

Art. 44

Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3.

3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3."

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, così come introdotti dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3 bis dell'articolo 37 è effettuata dalle strutture regionali competenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione del presente articolo determina una minore spesa a carico del bilancio regionale, quantificata in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 (upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica").